

CRITICITÀ NELLA GESTIONE DELLE AGENZIE ALLA LUCE DELLE NUOVE NORMATIVE

(LEGGE NAZIONALE E RIORDINO ISTITUZIONALE)
13.30 – 15.00

conduce

Michele Camisasca

Dir. Gen. ARPA Lombardia – Vicepresidente Assoarpa

Cagliari – Summer School AssoARPA - 30 settembre 2016

- **LE FUNZIONI AUTORIZZATORIE**
Giovanni Rompianesi, Dirigente di ARPAE
- **L'ACCREDITAMENTO DEI LABORATORI AL SERVIZIO DEL SNPA**
Silvia Tramontin, ACCREDIA
- **LA VIGILANZA E IL CONTROLLO DEL TERRITORIO DOPO LA LEGGE N. 68/2015**
Ezio Domenico Basso, Procuratore della Repubblica di Oristano
- **LE ARPA E GLI UPG DOPO LA LEGGE N. 132/2016**
Angelo Robotto, DG di ARPA Piemonte

Organizzazione e gestione delle agenzie: quali criticità emergono dalla legge?

- La funzione autorizzatoria può essere annoverata tra i compiti istituzionali delle Agenzie (funzioni proprie del SNPA) o va considerata tra quelle ulteriori che le Regioni possono aggiungere, con finanziamento proprio?
- Controllori dei controllori: Accredia
Quale modello di laboratorio descrive la L.132? Come i laboratori costruiscono il SNPA?
- Il rapporto con la Magistratura:
 - Quale ruolo per le agenzie dopo la L. 68/2015?
 - UPG sì, UPG no, UPG perché e come?
 - Un nuovo modello di relazione istituzionale tra organi dello Stato?

- Attuazione della legge Del Rio in Emilia Romagna
- Un unico ente che autorizza e controlla
- La segregazione: mito o realtà?
- Primi esiti
- E gli stakeholder?

- Due principi nell' art 12 comma 1 e comma 2:

Art. 12.

Rete nazionale dei laboratori accreditati

1. Il Sistema nazionale organizza i propri laboratori che si occupano di analisi ambientali in una rete nazionale di laboratori accreditati per armonizzare i sistemi di conoscenza, di monitoraggio e di controllo delle matrici ambientali, anche al fine di assicurare economie nelle attività di laboratorio che presentino natura di elevata complessità e specializzazione.

2. I laboratori che appartengono alla rete nazionale dei laboratori accreditati sono tenuti ad applicare i metodi elaborati e approvati dal Sistema nazionale come metodi ufficiali di riferimento. Sono fatte salve le attività di laboratorio e le attività attribuite ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 5, comma 1, della presente legge.

3. Il Sistema nazionale, per le proprie attività ordinarie e straordinarie, ricorre in via prioritaria alla rete nazionale dei laboratori interni; in caso di urgente necessità, è ammesso il ricorso a laboratori esterni, con preferenza per i laboratori di enti pubblici, mediante le convenzioni previste dall'articolo 3, comma 3.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

- Due principi nell' art 12 comma 1 e comma 2:

Art. 12.

Rete nazionale dei laboratori accreditati

1. Il Sistema nazionale organizza i propri laboratori che si occupano di analisi ambientali in una rete nazionale di laboratori accreditati per armonizzare i sistemi di conoscenza, di monitoraggio e di controllo delle matrici ambientali, anche al fine di assicurare **e economie nelle attività di laboratorio** che presentino natura di elevata complessità e specializzazione.

2. I laboratori che appartengono alla rete nazionale dei laboratori accreditati sono tenuti ad applicare i **metodi elaborati e approvati dal Sistema nazionale come metodi ufficiali di riferimento**. Sono fatte salve le attività di laboratorio e le attività attribuite ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 5, comma 1, della presente legge.

3. Il Sistema nazionale, per le proprie attività ordinarie e straordinarie, ricorre in via prioritaria alla rete nazionale dei laboratori interni; in caso di urgente necessità, è ammesso il ricorso a laboratori esterni, con preferenza per i laboratori di enti pubblici, mediante le convenzioni previste dall'articolo 3, comma 3.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

- Due principi nell' art 12 comma 1 e comma 2:

Art. 12.

Rete nazionale dei laboratori accreditati

1. Il Sistema nazionale organizza i propri laboratori che si occupano di analisi ambientali in una rete nazionale di laboratori accreditati per armonizzare i sistemi di conoscenza, di monitoraggio e di controllo delle matrici ambientali, anche al fine di assicurare **e economie nelle attività di laboratorio** che presentino natura di elevata complessità e specializzazione.

2. I laboratori che appartengono alla rete nazionale dei laboratori accreditati sono tenuti ad applicare i **metodi elaborati e approvati dal Sistema nazionale come metodi ufficiali di riferimento**. Sono fatte salve le attività di laboratorio e le attività attribuite ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 5, comma 1, della presente legge.

3. Il Sistema nazionale, per le proprie attività ordinarie e straordinarie, ricorre in via prioritaria alla rete nazionale dei laboratori interni; in caso di urgente necessità, è ammesso il ricorso a laboratori esterni, con preferenza per i laboratori di enti pubblici, mediante le convenzioni previste dall'articolo 3, comma 3.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Come si possono tradurre questi principi?

- La nuova legge su SNPA parla di sistema dei laboratori "accreditati": a che punto siamo oggi?
- Si potrebbe integrare il concetto di «Multisito» dei laboratori del SNPA? È questo lo spirito della legge? E in questo caso si potrebbe parlare di gestione unitaria?
- Sui metodi di prova ufficiali? Il SNPA li approva come metodi ufficiali...

- E' necessaria l'individuazione di personale con funzioni di UPG in ARPA per garantire il supporto necessario alle Procure della Repubblica, visto che l'art. 14 parla di possibilità?
- Senza UPG in ARPA la legge 68/2015 è meno efficace? A che punto siamo nell'applicazione del nuovo Titolo VI bis novellato dalla L.68? La prassi sta chiarendo la lettera del 318 bis, ter...? Asseverazione, prescrizione, sanzioni...
- Qual è il sistema di relazioni che si deve instaurare con le Procure della Repubblica a seguito della nomina dei UPG?
- Come si organizzano i rapporti?
- E rispetto al sistema di relazioni istituzionali previsto dalla L. 132?

Grazie